

DELIBERA DL/118/17/CRL/UD del 23 ottobre 2017

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

EUROPAN XXX / TELECOM ITALIA XXX

(LAZIO/D/689/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 23 ottobre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente European XXX in data 30.07.2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato nei confronti di Telecom Italia XXX (di seguito per brevità “Telecom”) il mancato funzionamento della linea n. XXXXXX6635 con richiesta di storno e restituzione delle somme indebitamente fatturate/pagate per un servizio mai reso.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

a. provvedeva a saldare una fattura rimasta insoluta al fine di vedersi riattivata la linea, che era stata precedentemente disattivata per una presunta morosità e senza alcun preavviso da parte del gestore;

- b. Telecom inviava una comunicazione di riattivazione della linea dal mese di ottobre 2013, linea che già dai primi mesi di asserita attivazione presentava gravi problematiche e criticità, tanto da essere inutilizzabile;
- c. il gestore, consapevole del guasto, non inviava la fattura 2/2013 (mesi dicembre 2013/gennaio 2014 e in data 6.2.2014 emetteva una nota di credito per un importo di € 197,51, senza provvedere all'effettivo rimborso;
- d Telecom, ritenendo risolto il problema, riprendeva a fatturare le somme dal bimestre 3/2014 e per tutti i bimestri successivi, che venivano regolarmente pagate al fine di evitare qualsiasi morosità, ma in realtà la linea non veniva mai attivata, tanto che il numero veniva qualificato inesistente ad ogni tentativo di chiamata;
- e in data 6.6.2014 inoltrava un ulteriore reclamo al gestore lamentando la mancata erogazione del servizio e nonostante ciò continuava a pagare le fatture, confidando in una risoluzione della problematica, promessa dagli operatori nelle varie telefonate effettuate, fino a che si rifiutava di pagare la fattura 6/2014 e quelle emesse successivamente;
- f in data 22.1.2015 inoltrava formale reclamo, tuttavia rimasto inevaso in quanto il gestore continuava ad emettere regolare fatturazione;
- g non avendo ricevuto riscontro ai vari successivi solleciti telefonici, provvedeva in data 23.4.2015 ad esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom e all'udienza del 24.6.2015 il gestore comunicava di avere cessato la linea dal 15.5.2015, proponendo altresì lo storno delle fatture rimaste inevasate e il riconoscimento di un indennizzo di € 300,00.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto nei confronti dell'operatore:

- € 6.930,00 a titolo di indennizzo ex artt. 3, comma 1 e 12, comma 2 Allegato A alla Delibera n.73/11/CONS e, comunque, quantomeno il riconoscimento dell'importo di € 3.603,06 a titolo di indennizzo ex art. 33 carta dei servizi per ritardata attivazione del servizio voce;
- storno delle fatture non pagate per un importo di € 751,49;
- restituzione somma di € 628,66 per fatture indebitamente pagate;
- spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore Telecom

Telecom, nel rispetto dei termini procedurali, ha prodotto una memoria difensiva nella quale ha richiesto il rigetto delle domande.

In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia per difformità delle istanze formulate, rispetto a quelle avanzate in sede di conciliazione, in particolare la novità di nuove richieste non formulate in prima istanza.

Nel merito precisava quanto segue.

- i. La linea, sospesa precedentemente per morosità, veniva correttamente attivata a seguito del pagamento della fattura rimasta insoluta.
- ii. I successivi pretesi malfunzionamenti/sospensioni della linea erano legati alla perdurante morosità del cliente che era solito non adempiere o adempiere in ritardo alle proprie obbligazioni.

- iii. L'utenza risultava sospesa dal 7.6.2013 al 14.6.2013 per mancato pagamento della fattura 3/13 e, successivamente, dal 9.8.2013 fino alla cessazione per morosità avvenuta in data 12.12.2013, a seguito del mancato pagamento della fattura 4/13.
- iv. Conseguentemente alla cessazione Telecom emetteva la fattura di chiusura n. 8W001834 che risultava a credito per un importo di 197,51, tale somma era imputabile al rimborso anticipo conversazioni e al rimborso dei canoni pagati anticipatamente e non costituiva una nota di credito per mancata erogazione del servizio, come deduceva l'utente.
- v. L'utenza veniva nuovamente sospesa il 19.1.2015 per il mancato pagamento del conto 3/14 e cessata per morosità il 15/05/2015.
- vi. A seguito dell'invio a maggio 2015 di un nuovo sollecito di pagamento per il conto 3/14, l'utente provvedeva ad un pagamento della somma di € 188,01, che è andata a copertura parziale della morosità relativa al periodo 3/2014, mentre l'importo della fattura negativa 2/2014 era andata a compensare il 3/2014.
- vii. In ragione di quanto sopra Telecom inviava una lettera di risoluzione del contratto dove venivano anche indicate le morosità per il periodo del mancato pagamento delle fatture n. 3/2014, 6/2014 e 1/2015.
- viii. Infine la lamentata mancata cessazione dell'utenza non era imputabile al gestore, poiché l'utente aveva inviato la documentazione incompleta, con conseguente impossibilità di Telecom di dare seguito alla richiesta.

3. La replica dell'utente.

L'utente ha contestato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dal gestore in merito alla non identità delle due istanze presentate, precisando che il petitum della seconda istanza era ridotto rispetto al primo, che vi era soltanto una quantificazione puntuale dell'importo delle somme da richiedere non contenuta nella prima istanza e che la diversa qualificazione delle somme richieste, in prima istanza a titolo di risarcimento del danno e, in questa sede, a titolo indennizzatorio non avevano comportato un mutamento della domanda.

L'utente ha contestato altresì la ricostruzione dei fatti rappresentata dal gestore, ribadendo che: la linea aveva sempre manifestato gravi problematiche fin dalla sua riattivazione, che aveva inizialmente pagato le fatture pur non dovute confidando in una rapida risoluzione della problematica, che il successivo mancato pagamento delle fatture era dovuto alla mancata fruizione del servizio, che il gestore non aveva dato alcun preavviso di sospensione del servizio, che l'unico riferimento alla morosità dell'utente si rinveniva soltanto nella fattura n. 5/16 in cui si richiedeva il pagamento della fattura 3/2014 di € 303,00 (il cui importo era stato comunque compensato successivamente), né mai aveva ricevuto alcuna comunicazione di cessazione dell'utenza (ad eccezione della lettera del 27.2.2015).

Evidenziava ulteriormente che poiché tale importo di € 303,00, a detta dell'operatore, era stato successivamente compensato sia dalla fattura negativa n. 2/14 di € 197,15, sia dal pagamento da parte di European XXX di € 188,00 sarebbe residuo in favore dell'istante un credito di € 82,52 mai versata o compensata in qualsiasi modo all'utente.

Concludeva infine che le problematiche lamentate erano esclusivamente riconducibili ad un disservizio della Telecom.

4. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'eccezione di inammissibilità avanzata da Telecom per difformità delle domande avanzate dall'utente in sede di conciliazione con quelle proposte in sede di definizione, è infondata e va rigettata.

In merito a tale eccezione si osserva quanto segue.

Per costante giurisprudenza dell'Autorità le istanze dell'utente, qualora non esattamente dallo stesso formulate in maniera puntuale e precisa, possono e devono essere meglio e più ampiamente interpretate, nell'ottica della tutela dei contraenti più deboli.

Anche qualora l'utente, infatti, non abbia compilato in modo diligente il formulario per la proposizione dell'istanza di definizione della controversia non descrivendo chiaramente i fatti e non formulando in maniera specifica e compiuta le proprie richieste, la domanda deve comunque ritenersi ammissibile e procedibile, dovendosi altresì in essa ricomprendere tutte quelle richieste ed eventuali indennizzi che della stessa sono conseguenza.

In forza di quanto disposto dalla Delibera 276/13/CONS (approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche) *"Il contenuto delle singole richieste di parte, può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che – come si vedrà sub art. 19 – la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l'operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione d'indennizzi. Pertanto, in un'ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare."*

Nel caso di specie, proprio alla luce delle suesposte considerazioni, la quantificazione in secondo grado delle somme indebitamente versate, di cui si richiede la restituzione, può essere considerata una precisazione della medesima richiesta formulata in primo grado, così come la somma precedentemente richiesta a titolo di risarcimento del danno può essere in secondo grado qualificata in termini di indennizzo.

4.1 Sulla malfunzionamento della linea

L'utente lamenta il mancato funzionamento della linea XXXXXX6635 dal mese di ottobre 2013.

Il gestore sostiene al riguardo che vi è stata una sospensione del servizio dovuta alla perdurante morosità del cliente che era solito non adempiere o adempiere in ritardo alle proprie obbligazioni.

Al riguardo, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi

alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Nel merito si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, delibera Agcom n.179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell'Agcom, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l'utente lamenti il mancato funzionamento della linea, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell'operatore.

Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Ai sensi del richiamato criterio di riparto probatorio, l'utente è onerato di uno specifico obbligo di allegazione dei fatti a supporto della propria pretesa che in tale procedimento appaiono contraddittori. I fatti oggetto di doglianza non sono chiari. Mentre nell'istanza l'utente lamenta la mancata attivazione della linea, che avrebbe dovuto essere ripristinata dal mese di ottobre 2013 a seguito del ricevimento di un'asserita comunicazione da parte dell'operatore, nella successiva memoria di replica veniva denunciato il mancato utilizzo della stessa dovuto ad un grave malfunzionamento che la rendeva inutilizzabile.

Inoltre, per tale disservizio, l'utente si limita a dichiarare di aver inoltrato un reclamo il 6.6.2014, che tuttavia non offre in deposito, e di aver successivamente effettuato costanti e ripetuti solleciti telefonici, senza fornire alcun riferimento temporale o di numero pratica assegnato che ne consenta il rintracciamento sui sistemi dell'assistenza clienti, secondo quanto previsto dalla regolamentazione in tema di reclami e segnalazioni (Regolamento ex Del 179/03/CSP).

Sulla segnalazione del malfunzionamento risulta agli atti soltanto un reclamo inoltrato con fax del 22.1.2015 e quindi ben più di un anno dopo l'asserito inizio del disservizio, per cui l'utente ha fornito il relativo report di invio con esito positivo. Viceversa, l'ulteriore segnalazione versata in atti dall'utente è priva di sottoscrizione, nonché sprovvista dell'indicazione di riferimenti temporali e di prova del suo invio con l'asserita Pec del 4.12.2014.

Né, come pure sostenuto in replica, il gestore ha ammesso presunti reclami telefonici in memoria, riferendosi espressamente a quanto dedotto dall'utente nell'atto introduttivo.

Occorre precisare che quello della segnalazione del disservizio al gestore competente all'intervento, è onere che incombe all'istante che lamenta l'inadempimento ("Onus probandi incumbit ei qui dicit"; nel caso di specie il reclamo/segnalazione) posto che il dante causa deve essere messo nelle condizioni di conoscere l'evento/inadempimento ed adoperarsi così per la sua pronta risoluzione.

Tale basilare principio è confermato dalla consolidata giurisprudenza Agcom sul punto (ex multis n.69/11/CIR) che afferma il principio di irresponsabilità dell'operatore per il disservizio sulla linea, qualora l'utente non provi di aver inoltrato un reclamo all'operatore che, in assenza di contezza del guasto, non può provvedere alla sua risoluzione.

Per completezza si rileva che la predetta segnalazione del disservizio del 22.1.2015 e contestuale richiesta di annullamento delle fatture veniva riscontrata dall'operatore nei termini previsti dalla propria Carta Servizi con comunicazione del 12.2.2015, offerta in deposito dall'utente stesso, con cui comunicava che, a seguito di verifiche effettuate, la richiesta non poteva essere accolta ed invitava l'utente ad integrare la richiesta di disdetta dei documenti necessari.

Non è inoltre condivisibile l'inversione del nesso causale sospensione/mancato/ritardato pagamento ipotizzata in replica, in quanto, oltre all'assenza di segnalazioni di inefficienza della linea, non sono state affatto contestate le fatture oggetto di mancato o ritardato pagamento e pertanto, anche sotto tale profilo, il gestore non è stato messo in condizione di conoscere i motivi del mancato versamento del corrispettivo.

Ebbene, atteso che l'utente non ha ottemperato al proprio onere di segnalare l'asserito disservizio almeno sino al 22.1.2015, il periodo per il quale potrebbero essere eventualmente accolte le richieste dell'utente è quello successivo a tale data.

Al riguardo l'operatore deduceva di aver sospeso il servizio a decorre dal 19.1.2015 e di aver cessato la linea per morosità il 15.5.2015, non avendo l'utente effettuato il pagamento del conto 3/14 per un importo di € 303,00. Nella memoria di replica l'utente contestava, ex adverso, la mancata comunicazione di cessazione, ad eccezione della comunicazione di risoluzione del 27.2.2015, che veniva tuttavia inviata solo in risposta al predetto reclamo del 22.1.2015. Contestava altresì il mancato ricevimento del preavviso di sospensione del servizio.

Detto ciò, in materia di sospensione dell'utenza, vige l'art. 5 Delibera 173/07/CONS che testualmente recita *"Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento"*.

Nel caso di specie rileva altresì quanto previsto dalle condizioni generali di contratto dell'operatore che all'art. 19 stabiliscono *"1. Fatti salvi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, Telecom Italia, previa comunicazione anche telefonica, può sospendere il Servizio al Cliente che non provveda al pagamento della fattura entro la data di scadenza ivi riportata secondo quanto disposto nei successivi commi. 2. Al Cliente con almeno un contratto attivo da oltre tre anni, che abbia pagato entro le rispettive scadenze le fatture dell'ultimo anno e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telecom Italia provvederà a comunicare la mancata ricezione del pagamento medesimo inserendo un messaggio sulla fattura nel bimestre successivo. Trascorsi inutilmente 7 giorni dalla scadenza della fattura sulla quale è riportato il messaggio di cui al capoverso precedente, Telecom Italia provvederà a comunicare al Cliente che il Servizio potrà essere sospeso qualora, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione stessa, non venga pagata la fattura insoluta. 3. Al Cliente che abbia sottoscritto uno o più contratti da meno di tre anni e che abbia pagato entro le*

rispettive scadenze le fatture dell'ultimo anno e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telecom Italia provvederà a comunicare la mancata ricezione del pagamento medesimo e la possibile sospensione del Servizio inserendo un messaggio sulla fattura del bimestre successivo. Trascorsi inutilmente 7 giorni dalla scadenza della fattura sulla quale è riportato il messaggio di cui al capoverso precedente il Servizio potrà essere sospeso. 4. Al Cliente che non abbia pagato entro le rispettive scadenze almeno una delle fatture dell'ultimo anno e ritardi il pagamento di una fattura successiva, Telecom Italia si riserva, dopo 15 giorni dalla data di scadenza della fattura stessa, di comunicare preventivamente che il Servizio sarà sospeso trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di sollecito stessa. In assenza di una specifica comunicazione di sollecito, Telecom Italia provvederà a comunicare al Cliente la mancata ricezione del pagamento medesimo inserendo un messaggio sulla fattura del bimestre successivo. Alla data di scadenza della fattura sulla quale è riportata il messaggio suddetto, il Servizio potrà essere sospeso. 5. Nel caso di Cliente al quale sia stato in precedenza sospeso il Servizio nel corso dell'ultimo anno, Telecom Italia procederà alla sospensione del Servizio, previa comunicazione, dal quinto giorno successivo alla data di scadenza indicata sulla fattura insoluta. 6. Al Cliente che, pur trovatosi nelle situazioni di cui ai commi 4 o 5, paghi le fatture dell'anno successivo nei termini di scadenza, Telecom Italia tornerà ad applicare la disciplina prevista ai commi 2 o 3. 7. La sospensione del Servizio nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più contratti, si applica a tutti i servizi fatturati congiuntamente in fattura. 8. Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo abbonamento sia risolto, è tenuto a corrispondere a Telecom Italia quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo relativo accertamento da parte di Telecom Italia. In ogni caso il Cliente avrà la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza così come stabilito all'articolo 31".

Quanto alla cessazione della linea rileva il successivo art. 20 delle c.g.c che prevede al comma 1 "Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per qualsiasi causa, Telecom Italia può risolvere di diritto l'abbonamento, dando al Cliente un preavviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa...".

Quindi alla luce delle norme/clausole contrattuali richiamate, il gestore per esonerarsi dalla propria responsabilità avrebbe dovuto provare che la sospensione e la successiva interruzione lamentate erano state preavvisate con comunicazione scritta, da rendere nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alle condizioni contrattuali citate.

Dalla documentazione in atti risulta che il gestore abbia assolto a tali obblighi informativi. La sospensione avvenuta in data 15.1.2015 per il mancato pagamento della fattura 3/14 (€ 303,00) è stata preavvisata nelle fatture 5/14 e 6/14 (periodi da giugno a settembre), nonché nella successiva fattura 1/15, da cui risultava altresì il mancato pagamento della fattura 6/14 di € 261,00. Altresì la cessazione dell'utenza avvenuta in 15.5.2015, veniva preavvisata con raccomandata a/r del 27.2.2015, tra l'altro depositata dall'utente. E dunque entrambi i preavvisi erano stati resi nel rispetto del quadro normativo/contrattuale sovra delineato.

A fronte della corretta gestione amministrativa dell'utenza in questione, l'utente viceversa non ha fornito in questa sede prova dell'avvenuto pagamento delle predette fatture n. 3/14 (per € 303,00) e 6/14 (né tra l'altro della successiva fattura 1/2015), né l'allegazione delle segnalazioni

sull'asserito disservizio, che avrebbero potuto eventualmente esonerarlo dalla responsabilità per il mancato pagamento delle somme fatturate. Inoltre, come provato dall'utente stesso, gli altri conti sono stati pagati sempre in ritardo in assenza di contestazioni al gestore.

Ad abundantiam, la ricostruzione dell'utente dei fatti occorsi è del tutto contraddittoria e non corretta. L'utente deposita la fattura n. 2/2014 (periodo dicembre 2013 - gennaio 2014) pur dichiarando nell'istanza di non aver ricevuto tale fattura, avendo il gestore riconosciuto per tale periodo un guasto alla linea.

Non solo tale ammissione di responsabilità non è comprovata da alcuna documentazione in atti, ma il gestore per il suddetto bimestre non ha erogato il servizio per l'utenza in questione, come si evince dall'esame delle fatture n. 2/14 e 3/14, laddove sono imputati sia i costi per disattivazione della linea dall'11.12.2013 che per la sua riattivazione dal 6.2.2014. E, altresì, il credito di € 197,51 a favore dell'utente, riportato nella fattura n. 2/14, non rappresenta una nota di credito per riconoscimento dell'inadempimento del gestore, come asserito dall'utente, ma è imputabile al rimborso anticipo conversazioni ovvero ad operazioni contabili che erano state effettuate seguito della disattivazione della linea nel mese di dicembre 2013.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda dell'utente non può essere accolta.

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Rigetta l'istanza della European XXX nei confronti della Telecom Italia XXX, con compensazione delle spese tra le parti.
2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 23/10/2017

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto